DISPOSIZIONI TRIBUTARIE URGENTI PER ACCELERARE LA RIPRESA DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE

Art. 1

Regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive

Il regime fiscale sostitutivo disposto dal presente articolo compete per le iniziative produttive intraprese dai soggetti che:

a) avendo eta' inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio dell'attivita' ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

b) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianita';

c) sono disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223;

d) sono portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

d-bis) iniziano un'attivita' nel campo dell'efficienza energetica e della promozione di fondi rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9;

d-ter) iniziano un'attivita' nel settore dell'agricoltura naturale, biologica e biodinamica;

d-quater) iniziano un'attivita' nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti;

d-quinquies) iniziano un'attivita' nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri storici cittadini; L'imposta sostitutiva e' pari a 2 milioni di lire per l'anno di inizio dell'attivita', a 3 milioni di lire per il secondo anno e a 4 milioni di lire per il terzo anno e, se regolarmente versata entro il 5 marzo con le modalita' relative all'imposta sul valore aggiunto, sostituisce la tassa di concessione governativa per la partita IVA, l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, l'imposta comunale sugli immobili, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi, relative all'esercizio di attivita' commerciali e di arti e professioni, e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in regime fiscale sostitutivo non costituiscono componenti negativi di reddito deducibili per le controparti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il costo complessivo dei beni

materiali strumentali acquisiti, anche in locazione finanziaria, supera il limite , nel corso del triennio di cui al comma 3, il limite di lire 300 milioni, salvo che per le iniziative produttive di cui al comma 1, lettere d-bis), d-ter), d-quater) e d-sexies), per le quali il limite e' fissato in lire 500 milioni, ovvero se il volume d'affari annuo supera lire 1.000 milioni; in caso di superamento del limite nel corso dell'anno, il regime fiscale sostitutivo cessa di avere efficacia a partire dalla data in cui e' stato superato e per lo stesso anno il contribuente e' tenuto alla contabilita' semplificata. Possono avvalersi, per una sola volta, del regime fiscale sostitutivo i soggetti di cui al comma 1 che, negli anni 1994, 1995 e 1996, ne fanno richiesta in sede di inizio dell'attivita'. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse presentino i requisiti di cui al comma 1. In tal caso l'imposta sostitutiva e' dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3-ter. I soggetti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva non possono comunque essere considerati a carico agli effetti del comma 4 articolo 12 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 3- quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

b) alle persone fisiche che, nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano partecipato alle forme associate di cui all'articolo 5 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' alle aziende coniugali non gestite in forma societaria

Versione in vigore dal 11 agosto 1994, non più in vigore dal 9 marzo 1999 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione
Estremi	Decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 giugno 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-tributarie-urgenti-per-accelerare-la-ripresa-dell/art-1-regime-fiscale-sostitutivo-per-nuove-iniziative-produttive/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it